



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PARCHI E FORESTE

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

NOTA ESPLICATIVA B

DIVIETI E LIMITAZIONI ALL'INTRODUZIONE DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI IN ITALIA

(Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modificazioni)

1. - I vegetali, esclusi frutti e sementi, di **Abies** (abete), **Cedrus** (cedro del Libano), **Chamaecyparis**, **Juniperus** (ginepro), **Larix** (larice), **Picea** (abete rosso), **Pinus** (pino), **Pseudotsuga** e **Tsuga** (douglasia) sono di vietata introduzione se originari di Paesi extraeuropei.
 2. - I vegetali, esclusi frutti e sementi, di **Castanea** (castagno) e **Quercus** (quercia) con foglie originari di Paesi extra europei sono di vietata introduzione.
 3. - I vegetali, esclusi frutti e sementi, di **Populus** (pioppo) con foglie originari di paesi dell'America settentrionale sono di vietata introduzione.
 4. - Le **corteccce**, separate dal tronco, di:
 - Conifere**: sono di vietata introduzione da Paesi extra-europei;
 - Acer saccharum**: sono di vietata introduzione da Paesi dell'America settentrionale;
 - Quercus**: sono di vietata introduzione dall'America settentrionale(ad eccezione di Q. suber);
 - Populus**: sono di vietata introduzione da Paesi del continente americano;
 - Castanea**: sono di vietata introduzione da Paesi terzi.
 5. - Il legname di **Conifere**, comprese le tavole squadrate, originario della Cina, Giappone, Corea e Taiwan sono di vietata introduzione.
 6. - I vegetali, esclusi frutti e sementi, di **Chaenomeles** (cotogno giapponese), **Cotoneaster** (cotognastro), **Crataegus** (es. biancospino), **Cidonya** (es cotogno), **Eriobotrya** (nespolo del Giappone), **Malus** (melo), **Mespilus** (nespolo), **Pyracantha** (agazzino), **Pyrus** (pero), **Sorbus** (sorbo escluso S.intermedia) e **Stranvaesia** originari di Paesi terzi sono di vietata introduzione in Italia, in quanto zona protetta.
 7. - I vegetali di **Rosa destinati alla piantagione**, originari di Paesi extra-europei, possono essere introdotti solo se in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti.
 8. I vegetali di **Photinia destinati alla piantagione**, esclusi i vegetali in riposo vegetativo privi di foglie, frutti e fiori sono di vietata introduzione se provenienti dagli USA, Cina, Corea.
 9. - I vegetali di **Fragaria** (fragola) e di **Prunus destinati alla piantagione** possono essere introdotti solo se originari di Paesi Mediterranei, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati continentali degli U.S.A..
- I vegetali di Prunus devono essere in riposo vegetativo.**

10. - I vegetali di **Solanaceae** (patata, pomodoro ecc.) **destinati alla piantagione**, ad eccezione delle sementi e delle Patate da seme o da consumo, sono di vietata introduzione se originari di Paesi terzi ad eccezione dei Paesi Europei e Mediterranei.
11. - I vegetali di **specie stolonifere e tuberifere del genere Solanum**, ad eccezione dei tuberi-seme di patate, destinati alla piantagione sono di vietata introduzione da tutti i Paesi terzi.
12. - I **tuberi di Solanum tuberosum da semina** sono di vietata introduzione se originari di Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera.
13. - I **tuberi di Solanum tuberosum da consumo e relativi ibridi** sono di vietata introduzione se originari di Paesi terzi, ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e dei paesi terzi **europei (Polonia, Estonia ecc.)**
14. - I vegetali di **Phoenix**, (palme) ad eccezione di frutti e sementi, se originari da Algeria e Marocco sono di vietata introduzione.
15. - I vegetali di **Citrus, Fortunella e Poncirus**, (agrumi) ad eccezione di frutti e sementi, se originari di Paesi terzi sono di vietata introduzione.
16. - I vegetali di **Vitis** (vite), ad eccezione dei frutti, se originari di Paesi terzi sono di vietata introduzione.
17. - I vegetali destinati alla piantagione della **fam.Gramineae**, ad eccezione delle sementi e dei vegetali delle sottofamiglie Bambusoidee, Panicoidee e dei generi Buchloe, Bouteloua, Calamagrostis, Cortaderia, Glyceria, Hakonechioa, Hystrix, Molinia, Phalaris, Shibataea, Spartina, Stipa e Uniola, sono di vietata introduzione se originari di Paesi terzi, esclusi i Paesi Europei e Mediterranei.
18. - **Terra e terreno di coltura** (escluso quello di solo torba), **non associato o non aderente a vegetali**, è di vietata introduzione se originario di Turchia, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Russia, Ucraina e di Paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco e Tunisia.

*N.B. In particolari casi la UE accorda delle **deroghe** all'importazione per determinati vegetali, per periodi di tempo limitati e solo per alcuni paesi (ad esempio piantine di fragola dall'Argentina, patate da seme dal Canada ecc.). In tali casi è necessario consultare gli appositi decreti di deroga sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

GLOSSARIO ai sensi del D.M. 31/1/1996

1 - VEGETALI: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi.

1.1 Parti vive di piante: i frutti, le verdure, i tuberi, i bulbi, i rizomi, i fiori recisi, i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie e le colture di tessuti vegetali

1.2 Sementi: i semi in senso botanico ad eccezione di quelli non destinati alla semina.

2 - VEGETALI DESTINATI ALLA PIANTAGIONE: vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione (piante vive con zolla) ed i vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito (piante vive a radice nuda), ad esclusione delle piante d'acquario.

3 - PRODOTTI VEGETALI: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali.

4 - PAESI MEMBRI: i Paesi della Comunità Europea ad eccezione di Ceuta e Melilla.

5 - PAESI TERZI: i Paesi non appartenenti alla Comunità Europea.

a:\divieti.doc